

CIRCOLARE n. 1/2013
RISERVATA AI CLIENTI E AI CORRISPONDENTI DELLO
STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI

www.ghidini-associati.it

(N.B. La presente circolare è meramente informativa e non costituisce parere)

**La Mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali.**
La Mediazione in 10 punti

D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali" come modificata dall'articolo 84 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (c.d. Decreto del Fare).

La c.d. mediazione obbligatoria già introdotta con il d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (**Decreto Mediazione**) era stata abrogata dalla sentenza 6 dicembre 2012, n. 272 con la quale la Corte Costituzionale aveva dichiarato la illegittimità costituzionale del predetto D.lgs., per eccesso di delega legislativa, nella parte in cui il tentativo conciliativo veniva prescritto a pena di improcedibilità dell'azione.

Il c.d. Decreto del Fare, superando i limiti tecnici imposti dalla legge delega, ha ora re-introdotta la mediazione civile obbligatoria, apportando alcune modifiche.

Dal **21 settembre 2013** chiunque vorrà esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia nelle materie specificamente individuate dall'articolo 5 del Decreto Mediazione dovrà nuovamente esperire il tentativo conciliativo.

L'obbligo è però transitorio: l'articolo 5 comma 1 bis del predetto decreto, prevede infatti che la disposizione avrà un'efficacia di quattro anni, decorsi i quali si stabilirà, in base ai risultati raggiunti se renderla definitivamente obbligatoria.

Di seguito la tabella esplicativa del procedimento di mediazione

1.	QUANDO E' OBBLIGATORIA	Controversie riguardanti: (i) condominio, (ii) diritti reali, (iii) divisione, (iv) successioni ereditarie, patti di famiglia, (v) locazione, comodato, affitto di aziende, (vi) risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, (vii) contratti assicurativi, bancari e finanziari.
2.	QUANDO NON E' OBBLIGATORIA	Controversie riguardanti: (i) procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; (ii) procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al

		<p>mutamento del rito;</p> <p>(iii) procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;</p> <p>(iv) procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;</p> <p>(v) procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;</p> <p>(vi) procedimenti in camera di consiglio;</p> <p>(vii) nell'azione civile esercitata nel processo penale;</p> <p>(viii) azioni promosse da associazioni rappresentative dei consumatori (artt. 37, 140 e 140 <i>bis</i> Codice del Consumo)</p>
3.	QUANDO IL GIUDICE PUO' ORDINARLA	<p>Il Giudice, anche in sede di giudizio di appello, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle Parti, può ordinare alle parti di esperire il tentativo di conciliazione. In tale caso il Giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine del procedimento di mediazione (vedi riquadro 6). Se ordinato dal Giudice, l'esperimento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità della domanda.</p>
4.	COSA SI RISCHIA OMETTENDOLA	<p>L'improcedibilità dell'azione deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio, non oltre la prima udienza. Nel caso in cui la mediazione sia già iniziata, ma non si sia conclusa, il Giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine del procedimento di mediazione (vedi riquadro 6). Allo stesso modo il Giudice provvede quando la mediazione non è stata esperita, e contestualmente assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.</p>
5.	CHI E' IL MEDIATORE E QUANTO COSTA	<p>Il Mediatore è il soggetto cui è attribuito il compito di svolgere la mediazione, privo del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per le parti. Egli, all'atto del conferimento di ogni singolo incarico, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità. Gli enti pubblici o privati sono tenuti ad iscriversi in un apposito elenco. Sono mediatori di diritto gli avvocati iscritti all'albo.</p> <p>Le spese di avvio della mediazione ammontano ad Euro 40,00 (oltre iva) per ciascuna parte,.</p> <p>Il compenso per il Mediatore varia a seconda del valore della lite e va da un minimo di Euro 65 (ridotto di un terzo per le controversie soggette alla Mediazione Obbligatoria) qualora il valore della lite sia inferiore a 1.000,00 €, sino ad un massimo di € 9.200,00 per i procedimenti il cui valore supera i 5 mln di €.</p> <p>Qualora il primo incontro si concluda con un mancato accordo, non è dovuto alcun compenso per l'organismo di mediazione.</p>
6.	COME HA LUOGO	<p>Competenza: E' competente l'Organismo di conciliazione avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda.</p> <p>Assistenza: Nei casi in cui la mediazione è obbligatoria è necessaria l'assistenza di</p>

		<p>un avvocato.</p> <p>All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare per iscritto l'assistito della possibilità o della necessità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In difetto il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. L'informativa deve essere sottoscritta dal Cliente e prodotta unitamente all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio.</p> <p><u>Contenuto istanza:</u> L'istanza deve contenere: (i) indicazione dell'Organismo prescelto (ii) indicazione Parti (iii) oggetto e ragioni della pretesa</p> <p><u>Convocazione Parti:</u> Il Responsabile dell'Organismo di Mediazione designa il relatore e fissa il primo incontro che deve tenersi entro 30 giorni dal deposito della domanda</p> <p><u>Partecipazione agli incontri:</u> Nei casi in cui la mediazione è obbligatoria, le parti sono tenute a partecipare a tutti gli incontri con l'assistenza dell'avvocato</p> <p><u>Avveramento condizione di procedibilità:</u> lo svolgimento del primo incontro (c.d. incontro preliminare) è condizione di procedibilità per le controversie relative alle materie di cui alla riga 1. Quando tale incontro si conclude con un mancato accordo, non è dovuto alcun compenso per l'organismo di mediazione.</p> <p><u>Durata:</u> Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi decorrenti: - dalla data di presentazione dell'istanza - dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito dell'istanza A tali termini non si applica la sospensione feriale.</p>
7.	COME SI CONCLUDE	<p>Al termine del procedimento il Mediatore redige un verbale.</p> <p>In caso di raggiungimento dell'accordo, il documento viene allegato al verbale.</p> <p>In caso di mancato raggiungimento dell'accordo il mediatore può formulare una proposta conciliativa. Allo stesso modo procede su istanza congiunta delle parti.</p> <p>In caso di mancata adesione alla proposta formulata dal Mediatore se il provvedimento che definisce il successivo giudizio di merito corrisponde al contenuto della proposta, il Giudice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa; - condanna la parte vincitrice che ha rifiutato la proposta al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, - condanna la parte vincitrice che ha rifiutato la proposta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.

8.	A COSA SERVE IL VERBALE	<p>Il verbale di accordo, se sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, costituisce titolo esecutivo per:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) l'espropriazione forzata, (ii) per l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, (iii) l'iscrizione di ipoteca giudiziale. <p>In tutti gli altri casi il verbale deve essere omologato dal tribunale su istanza di parte.</p>
9.	COSA SI RISCHIA SE NON SI PARTECIPA	<p>Se non si dimostra che la mancata partecipazione è dipesa da un giustificato motivo,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio - Il giudice condanna la parte costituita al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
10.	QUANTO SI PAGA ALLO STATO	<ul style="list-style-type: none"> - Gli atti del procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. - Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro. - In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d'imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all'organismo di mediazione. - In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

Milano, 24 settembre 2013

STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI
Via Santa Sofia 12 – 20122 Milano
Tel. +390258300433 Fax +390258301508
URL: <http://www.ghidini-associati.it>